

# **TI\_GERICHTE 15.2003.44 vom 7. August 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-08-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2003.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.44)

FR: TI\_GERICHTE 15.2003.44 du 7 août 2003

IT: TI\_GERICHTE 15.2003.44 del 7 agosto 2003

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

LPamm risulta quindi inutile, a prescindere dall'inammissibilità della chiamata in causa in sede di ricorso ex art. 17 LEF.

### **E. 2**

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d'ufficio le circostanze determinanti al momento dell'esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108 III 12, 106 III 13; Georges Vonder Mühl, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

### **E. 3**

Nell'esecuzione del pignoramento o del sequestro di salario l'organo di esecuzione forzata allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi mensili.

### **E. 4**

L'art. 22 LPR sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.

### **E. 5**

Il ricorrente ha evidenziato che, ammontando la propria rendita pensionistica a fr. 4'085.--, pignorando in un primo tempo fr. 4'190.-- mensili, l'UEF di Locarno avrebbe pignorato fr. 105.-- più di quanto possibile. Solo in seguito l'Ufficio avrebbe rilevato e corretto l'errore. \_\_\_\_\_ ha asseverato che dal reddito del lavoro percepito della moglie di fr. 3'284.--, circa fr. 2'000.-- mensili dovrebbero esserle lasciati a libera disposizione ex art. 164 CC. Egli pagherebbe fr. 1'900.-- mensili di pigione (doc. G), a cui andrebbero aggiunti fr. 75.91 per le spese di riscaldamento, corrispondenti a fr. 910.85 annuali (doc. H). I costi della cassa malati assommerebbero a fr. 573.10, a cui andrebbe aggiunta una franchigia annua di fr. 1'000.--. Il ricorrente ha rilevato che l'autoveicolo gli servirebbe per portare la moglie al lavoro ed andare a prenderla, percorrendo quattro volte al giorno un tragitto di dieci chilometri, per portare ed andare a prendere la figlia che studia a \_\_\_\_\_ e per la

moglie che a volte si deve recare per lavoro in altri luoghi nel Cantone e nella Svizzera. In caso di pericolo, il veicolo permetterebbe alla famiglia di allontanarsi dal domicilio e, in caso di necessità, di trascorrere la notte nello stesso. Per questi motivi \_\_\_\_\_ ha postulato il riconoscimento dell'importo di fr. 840.-- per le spese connesse all'uso dell'auto, e così composti: fr. 575.-- annui (doc. L) per la tassa di circolazione, fr. 2'674.80 annui (doc. M) per l'assicurazione, fr. 840.-- annui per la benzina e fr. 500.-- di pigioni mensili da versare quale locazione alla proprietaria del veicolo, ossia la propria figlia di primo letto. L'escusso ha evidenziato che per motivi di sicurezza, usando il veicolo in discussione da tre anni, egli dovrebbe cambiarlo. Ciò comporterebbe un aggravio leasing mensile di fr. 562.75 (doc. N): \_\_\_\_\_ ha pertanto chiesto di essere autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto leasing, cosa che comporterebbe il riconoscimento nel computo del minimo vitale dell'importo di fr. 903.-- mensili riferito all'uso dell'autovettura; A mente del ricorrente andrebbero riconosciuti fr. 60.-- per le spese d'abbigliamento della moglie, lavorando la stessa nel settore della moda. Lo stesso importo andrebbe riconosciuto pure a lui quale ex commissario di polizia, al fine di poter mantenere un aspetto dignitoso. \_\_\_\_\_ ha postulato il riconoscimento di fr. 400.-- per le spese di trasporto della moglie dal domicilio al posto di lavoro e di fr. 220.-- per i pasti fuori domicilio di quest'ultima. Al suo minimo vitale andrebbero inoltre aggiunti fr. 2'100.-- per i contributi alimentari all'ex moglie, fr. 500.-- che verrebbero mandati ai genitori dell'attuale moglie in \_\_\_\_\_ per l'acquisto di medicinali (doc. P, Q), fr. 708.64. per le spese di trasporto, della scuola, dei libri, dell'abbigliamento e dei pasti fuori casa della figlia. Il ricorrente ha postulato il riconoscimento dell'importo di fr. 317.-- per le spese attinenti ai collegamenti telefonici (uno fisso e tre cellulari), necessari affinché i membri della famiglia possano mettersi immediatamente in contatto in caso di pericolo e per le spese di illuminazione costante dell'abitazione a scopo dissuasivo. \_\_\_\_\_ ha pure chiesto il riconoscimento di fr. 420.-- per installare un sistema di sicurezza di tele e videosorveglianza e di fr. 317.-- per le sedute di fisioterapia della moglie e della figlia (doc. BB).

## **E. 6**

In merito alle singole censure del ricorrente va rilevato: a) Ex art. 92 cpv. 1 n. 9a LEF la rendita giusta l'art. 50 della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità è impignorabile. aa) Le prestazioni della previdenza professionale, una volta esigibili –come nel caso di specie–, sono invece limitatamente pignorabili come le altre rendite dell'art. 93 LEF, indipendentemente dal fatto che esse siano versate per vecchiaia, decesso o infortunio (DTF 120 III 71). Esse possono quindi essere pignorate nella misura in cui eccedono il minimo vitale. La rendita pagata al debitore dalla sua cassa pensione è quindi pignorabile ex art. 93 LEF come il salario che sostituisce ( Amonn/Gasser , Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 47 p. 174). bb) Nel quantificare l'eccedenza pignorabile vanno considerati tutti i proventi del debitore, sia quelli impignorabili ex art. 92 LEF, che quelli limitatamente pignorabili ex art. 93 LEF ( Ammon/Gasser , op. cit., § 23 n. 53 p. 176). L'ulteriore reddito eventualmente conseguito dal debitore, che beneficia di una rendita impignorabile, può essere pignorato fino a concorrenza del minimo vitale non coperto da tale rendita. In altre parole, l'impignorabilità di una rendita vuol solo significare che tale rendita non può essere pignorata e non che oltre a tale rendita il debitore debba ancora beneficiare del minimo di esistenza, purché il minimo di esistenza già sia coperto dalla rendita impignorabile (DTF 104 III 40 cons. 1). cc) Dalle precedenti considerazioni emerge che l'UEF di Locarno, che con provvedimento del 19 febbraio 2003 ha ridotto l'importo pignorabile mensile da fr. 4'190.-- a fr. 4'085.--, ha

operato correttamente, computando nel calcolo degli introiti del debitore, oltre alla rendita versata dalla cassa pensione anche la rendita AI. L'importo pignorato è pertanto coperto dalla rendita versata dalla cassa pensione, che come si deduce dalla precedenti considerazioni è limitatamente pignorabile ex art. 93 LEF, mentre non vi è pignoramento della rendita AI, impignorabile ex art. 92 LEF. b) La Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede al punto I.3. che, come correttamente indicato nel verbale di pignoramento da parte dell'UEF di Locarno, l'importo base mensile per coniugi ammonta a fr. 1'550.--. Ex art. 164 cpv. 1 CC il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l'altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente. A prescindere dal fatto che in concreto risulta essere la coniuge del debitore escusso e non quest'ultimo ad esercitare un'attività lavorativa, i contributi dovuti in base all'art. 164 cpv. 1 CC dal coniuge escusso all'altro coniuge non possono comunque essere computati nel calcolo del minimo di esistenza comune (Vonder Mühl, op. cit., n. 34 ad art. 93). c) Per il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi). \_\_\_\_\_ ha asseverato di pagare fr. 1'900.-- mensili di pigione (doc. G), oltre a fr. 75.91 mensili per le spese di riscaldamento (doc. H). Dalla dichiarazione trasmessa dal locatore via fax il 16 luglio 2003 alla Camera adita è emerso che quanto asserito dal ricorrente riguardo al canone dell'abitazione da lui locata corrisponde effettivamente al vero. aa) Il principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell'alloggio. bb) Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all'uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l'escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l'imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un'abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L'importo del canone va messo in relazione con il reddito dell'escusso (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d'esistenza, n. II.1, FUCT \_\_\_\_\_). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l'escusso utilizza un'abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, op. cit., § 23 n. 66 pag. 178 s.; Vonder Mühl, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2001 per il calcolo del minimo d'esistenza, n. II.1.1, FUCT \_\_\_\_\_). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari. (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto II.1.2). cc) Nel caso in esame il ricorrente pretende che nel calcolo del minimo di esistenza venga considerato a titolo di locazione l'importo mensile di fr. 1'900.-- oltre a fr. 75.91 per le spese di riscaldamento, per un totale di fr. 1'975.91, per una casa unifamiliare a \_\_\_\_\_ che l'escusso occupa con la moglie e una figlia minorenni. Nel caso in esame, seppure il canone di locazione corrisposto dall'escusso (fr. 1'900.--) ecceda un canone adeguato nella regione di \_\_\_\_\_ per un appartamento ad uso di tre persone, occorre mettere in relazione tale importo con gli introiti mensili di \_\_\_\_\_ e della moglie (fr. 10'935.--) e concludere

che il canone di locazione non può essere considerato eccessivo, ritenuto anche che in caso di trasloco al debitore andrebbero comunque riconosciuti i relativi costi. Per questo motivo si prescinde, perlomeno per il momento, dal voler invitare il ricorrente ad un cambiamento di alloggio. d) A \_\_\_\_\_ è stato riconosciuto dall'UEF di Locarno quale spesa agli effetti del calcolo del minimo d'esistenza l'importo mensile di fr. 550.-- (per lui, per la coniuge e per la figlia) per i premi della cassa malattia. Oltre alla prova dell'esistenza e del carattere indispensabile delle spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza, l'ufficio deve anche accertare che l'escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühl , op. cit., n. 25 ad art. 93; Gilliéron , op. cit., n. 106 ad art. 93). Dalla documentazione agli atti - segnatamente dal verbale di pignoramento e dagli estratti delle esecuzioni, dai quali emerge che varie casse malattia e la cassa dei medici sono creditori in possesso anche di attestati di carenza beni per importi tutt'altro che trascurabili - e in parte per stessa ammissione di \_\_\_\_\_, emerge che i premi della cassa malattia non vengono pagati. Per questo motivo quindi, a differenza di quanto ritenuto dall'Ufficio, al ricorrente non può essere riconosciuto alcunché a tal riguardo. e) L'importo base mensile per coniugi di fr. 1'550.-- di cui al punto 1.3 della Tabella contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l'abbigliamento al fine di poter mantenere un aspetto dignitoso. Per questo motivo la richiesta di \_\_\_\_\_ di computargli fr. 60.-- nel minimo vitale a tale titolo deve essere respinta. Non vi è poi motivo di riconoscere alla moglie l'importo di fr. 60.-- per accresciute spese di abbigliamento connesse alla sua attività professionale poiché non necessarie e nemmeno dimostrate. f) \_\_\_\_\_ ha postulato il riconoscimento di fr. 400.-- per le spese di trasporto della moglie dal domicilio al posto di lavoro, ritenuto che ella percorrerebbe due volte al giorno dieci chilometri per raggiungere il posto di lavoro, scortata dal marito, che a sua volta percorrerebbe quaranta chilometri giornalieri. Egli ha pure postulato il riconoscimento dell'importo di fr. 840.-- per le spese connesse all'uso dell'autoveicolo e così composto: fr. 575.-- annui (doc. L) per le spese di circolazione, fr. 2'674.80 annui (doc. M) per i costi d'assicurazione, fr. 840.-- annui per la benzina e fr. 500.-- di pigioni mensili da versare quale locazione alla proprietaria del veicolo, ossia la propria figlia di prime nozze. In sede di udienza il ricorrente ha precisato che l'auto serve anche per il lavoro della moglie, attiva nel campo della moda. Ella è gerente di una boutique di moda a \_\_\_\_\_ e in questa sua funzione deve spostarsi anche fuori Cantone. La sede operativa della ditta si trova nel Canton \_\_\_\_\_. La moglie si deve spostare almeno una volta la settimana anche nelle due succursali ticinesi di \_\_\_\_\_ e di \_\_\_\_\_. Inoltre talvolta occorre anche portare della merce in altre succursali e bisogna far capo all'auto privata, la catena di negozi per la quale lavora non disponendo di un furgoncino per i trasporti. E' principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all'uso di un'automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l'esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/ Gasser , op. cit., § 23 n.27, p.170; Fritzsche/Walder , *Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht*, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60). L'UEF di Locarno ha riconosciuto a titolo di spese di trasferta l'importo mensile di fr. 80.--. In casu dall'istruttoria è emerso che il veicolo privato è effettivamente necessario alla moglie dell'escusso per l'esercizio della sua professione. Considerato che vengono percorsi 40 chilometri al giorno per il tragitto casa-lavoro, va ritenuta una percorrenza mensile media di circa 800 chilometri. A titolo di trasferta vanno quindi riconosciuti fr. 400.-- mensili, ossia un costo unitario di fr. 0.50 al chilometro ( Guidicelli/ Piccirilli , Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella

pratica ticinese, Bellinzona 2002, n. 185). Non vi è per contro obbligo giuridico di pagare alla figlia qualsivoglia nolo il cui pagamento non è peraltro stato dimostrato. La posta di fr. 500.-- mensili per l'affitto dell'auto non può essere riconosciuto. In caso di ricorso al leasing auto potrà essere riconosciuta solo una vettura utilitaria. Eventuali spese per le trasferte settimanali a \_\_\_\_\_ e a \_\_\_\_\_ non possono invece essere riconosciute innanzitutto perché non chilometricamente determinate ed in secondo luogo perché non è dato di sapere se tali trasferte vengano rimborsate o meno alla moglie dalla datrice di lavoro. Altre deduzioni riferite all'uso dell'autovettura non possono invece essere riconosciute per i motivi che verranno indicati alla lettera m).

g) Il ricorrente ha postulato il riconoscimento di fr. 220.-- per i pasti fuori domicilio della moglie e di fr. 708.64 per le spese di trasporto, della scuola, dei libri, dell'abbigliamento e dei pasti fuori casa della figlia. Secondo il punto 1 della Tabella l'importo base di fr. 1'550.-- risp. di fr. 500.-- è comprensivo delle spese di sostentamento e contiene già i costi che il debitore deve affrontare per l'abbigliamento al fine di poter mantenere un aspetto dignitoso: spese per l'abbigliamento della figlia oltre all'importo di fr. 500.-- per il minimo vitale non possono pertanto essere riconosciute. Neppure possono essere riconosciuti se non nella misura di fr. 80.-- mensili (corrispondenti all'abbonamento arcobaleno) eventuali costi della figlia per le spese di trasporto, della scuola e dei libri in quanto non minimamente documentati. Il debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell'economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.-- per ogni pasto principale (cfr. Tabella, punto 2.4b). \_\_\_\_\_ lavora a \_\_\_\_\_ e la figlia va a scuola a \_\_\_\_\_: abitando a \_\_\_\_\_ entrambe non rientrano al domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza esse sono costrette a consumare tale pasto fuori dall'economia domestica. L'importo mensile di fr. 440.-- deve essere riconosciuto conformemente al punto 2.4b della Tabella.

h) Solo all'udienza del 14 maggio 2003 il ricorrente ha finalmente prodotto una copia completa della sentenza 31 marzo 1993 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, con la quale quest'ultimo ha pronunciato il divorzio dei coniugi \_\_\_\_\_ e ha omologato la convenzione 5 febbraio 1993 sulle conseguenze accessorie del divorzio. Il ricorrente ha pure prodotto copia della convenzione, dalla quale emerge, per quanto di rilevanza nella fattispecie, che \_\_\_\_\_ a titolo di pensione alimentare per la moglie verserà un importo mensile anticipato di fr. 2'000.--, da adeguarsi annualmente al costo della vita. Egli ha pure prodotto 17 avvisi di addebito per il periodo da luglio 2001 a febbraio 2003 attestanti il versamento di fr. 2'100.-- mensili alla ex moglie. L'importo di fr. 2'100.-- mensili richiesto dal debitore, deve pertanto essergli riconosciuto quale supplemento all'importo base mensile.

i) \_\_\_\_\_ ha asseverato di trasmettere mensilmente fr. 500.-- ai genitori dell'attuale moglie in \_\_\_\_\_ per l'acquisto di medicinali. Per il punto 5 della Tabella i contributi di mantenimento o d'assistenza, dovuti per motivi giuridici o morali a persone che vivono fuori dall'economia domestica del debitore, sono riconosciuti a condizione che l'escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (DTF 121 III 22). Siffatti contributi di mantenimento o d'assistenza, i cui beneficiari devono essere membri della famiglia in senso ampio del debitore, devono inoltre essere loro indispensabili (Vonder Mühl, op. cit., n. 29 ad art. 93 LEF). All'Ufficio di esecuzione dovranno essere presentati i giustificativi per gli importi di cui si chiede il riconoscimento. In concreto l'escusso a sostegno della deduzione richiesta ha prodotto unicamente la prova dei bonifici per i mesi di febbraio e di maggio 2003. Egli non ha inoltre provato e neppure reso verosimile che siffatti contributi siano indispensabili ai suoceri. Per questo motivo

dunque nessuna deduzione può essere riconosciuta. l) L'importo di fr. 317.-- per asserite sedute di fisioterapia della moglie e della figlia non può essere riconosciuto, in quanto dal doc. BB emerge trattarsi in concreto di un contratto di abbonamento fitness neppure prescritto da un certificato medico. \_\_\_\_\_ poi nemmeno ha dimostrato che tali spese non sono coperte dalla cassa malati e men che meno ha dimostrato gli effettivi pagamenti. m) Il ricorrente ha evidenziato che per motivi di sicurezza, usando il veicolo della figlia da ormai tre anni, dovrebbe cambiarlo il che comporterebbe un aggravio leasing mensile di fr. 562.75. \_\_\_\_\_ ha chiesto di essere autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto leasing. Il ricorrente ha postulato il riconoscimento dell'importo di fr. 317.-- per le spese attinenti ai collegamenti telefonici (uno fisso e tre cellulari), necessari affinché i membri della famiglia possano mettersi immediatamente in contatto in caso di pericolo e per le spese di illuminazione costante dell'abitazione a scopo dissuasivo. \_\_\_\_\_ ha postulato il riconoscimento di fr. 420.-- per installare un sistema di tele e videosorveglianza. Siffatti importi non possono essere calcolati nel minimo di esistenza dell'escusso, in quanto spese di questo genere per garantirsi una sicurezza personale accresciuta non rientrano in quelle riconosciute in base agli attuali principi dottrinali e giurisprudenziali riferiti al calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo. Se vi è necessità di protezione, le spese relative non possono essere caricate ai creditori.

#### **E. 7**

Sulla base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di \_\_\_\_\_ si presenta come segue: Introiti: Debitore fr. 7'672.-- 70%  
 Coniuge fr. 3'263.-- 30% Totale mensile fr. 10'935.-- 100%  
 Minimo di esistenza: importo di base fr. 1'550.-- figli minorenni fr. 500.--  
 alimenti all'ex moglie fr. 2'100.-- locazione fr. 1'976.-- trasferte  
 moglie fr. 400.-- trasferte figlia fr. 80.-- Pasti fuori domicilio  
 fr. 440.-- Totale deduzioni fr. 7'046.-- 100% Ecc. mens. pignorabile fr.  
 2'740.-- E' pertanto pignorata l'eccedenza mensile di fr. 2'740.--.

#### **E. 8**

a) \_\_\_\_\_ ha chiesto di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio. b) Il 30 luglio 2002 è entrata in vigore la Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag), che disciplina gli istituti del patrocinio d'ufficio e dell'assistenza giudiziaria nei procedimenti civili, esecutivi, amministrativi e penali (art. 1 Lag). Per l'art. 14 cpv. 2 Lag, l'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari. La necessità oggettiva di un patrocinio è data quando il ricorrente, privo di nozioni giuridiche adeguate, è colpito in modo rilevante dal provvedimento impugnato e le questioni di diritto da risolvere sono complesse. Di regola, vista anche la massima ufficiale ex art. 19 LPR, un ricorso concernente il calcolo del minimo vitale di un salariato rispettivamente di un pensionato non necessita di patrocinio (DTF 122 I 10 cons. 2c i.f.; Cometta, op. cit. n. 2.4.1. ad art. 15a LPR, p. 230 e rif. ivi), l'interessato essendo in grado di procedere con atti propri, solo che lo voglia. c) Gran parte delle censure mosse da \_\_\_\_\_ all'operato dell'UEF di Locarno sono già state risolte dalla Camera di esecuzione e fallimenti nella sentenza (inc. 15. 2002.72), confermata dal Tribunale federale con pronunciato 1. novembre 2002 (5P.298/2002). Le varie procedure di pignoramento hanno evidenziato da parte di \_\_\_\_\_ nei confronti dell'organo d'esecuzione forzata un

atteggiamento reticente quanto alle richieste di documentazione che l'UEF è andato via via formulando (cfr. ad es. solleciti dell'UEF del 19 giugno 2001, 14 agosto 2001, 4 settembre 2001, 30 novembre 2001, 28 gennaio 2002, 14 febbraio 2002, con domanda di traduzione forzata). Talune difficoltà apparenti sono quindi riconducibili alla carente partecipazione del ricorrente all'accertamento della sua situazione finanziaria effettiva. In concreto non sono dunque date le condizioni che comportano la necessità dell'ausilio di un patrocinatore per l'allestimento di un ricorso in tema di pignoramento di salario. Per questo motivo la richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio deve essere respinta. La procedura di per sé semplice è stata complicata da reticenze dell'escusso e da atti giuridici inidonei, ritenuto che sarebbe bastato che \_\_\_\_\_ inviasse a suo tempo la documentazione ritualmente richiestogli dall'UEF di Locarno.

#### **E. 9**

Il ricorso 21 febbraio/11 marzo 2003 \_\_\_\_\_ è parzialmente accolto. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.